

Il regime forfettario e dei minimi - Considerazioni al 31 dicembre 2017

In vista della chiusura dell'esercizio 2017 è opportuno verificare se gli aderenti al regime dei minimi (ex art. 27 D.L. n. 98/2011) e a quello forfettario (previsto dalla legge n. 190/2014) possano continuare ad applicare tali regimi anche per il periodo di imposta 2018. Occorre inoltre valutare se qualche contribuente in regime ordinario (fino al 2017) possa aderire a quello dei minimi a decorrere dal 2018.

È importante attivarsi per tempo per effettuare i necessari controlli, perché gli effetti di tali scelte si produrranno già dal 1° gennaio 2018 (**o dalla data**, per esempio, **in cui dovrà essere emessa la prima fattura**).

L'adesione al regime dei minimi (ex art. 27 D.L. n. 98/2011) e a quello forfettario (Legge n. 190/2014), quando possibile, può rivelarsi particolarmente vantaggiosa ai più ma anche nascondere qualche insidia; riassumiamo di seguito i principali pro e contro:

| | PRO | CONTRO |
|---|--|---|
| Regime dei minimi (ex art. 27 D.L. n. 98/2011) | <ul style="list-style-type: none">• Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap in misura pari al 5%.• Esonero dalle scritture contabili e dagli studi di settore.• Esonero da altri adempimenti (spesometro, comunicazioni/liquidazioni IVA, ecc.). | Le detrazioni IRPEF (ristrutturazioni, spese mediche, interessi mutuo, ecc.) non possono essere sfruttate (in assenza di IRPEF) né detratte dall'imposta sostitutiva. |

| | PRO | CONTRO |
|---|---|---|
| Regime forfettario (Legge n. 190/2014) | <ul style="list-style-type: none">• Sul reddito imponibile, determinato in base a percentuali forfettarie dei ricavi, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap in misura pari al 15% (o 5% per le nuove attività).• Per contribuenti con costi bassi, la | Le detrazioni IRPEF (ristrutturazioni, spese mediche, interessi mutuo, ecc.) non possono essere sfruttate (in assenza di IRPEF) né detratte dall'imposta sostitutiva. Per contribuenti con costi alti, la percentuale forfettaria di redditività |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | <p>percentuale forfettaria di redditività potrebbe rivelarsi conveniente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esonero dalle scritture contabili e dagli studi di settore. • Esonero da altri adempimenti (spesometro, comunicazioni /liquidazioni IVA, ecc.). | potrebbe rivelarsi svantaggiosa. |
|--|--|----------------------------------|

Regime dei minimi

Nel 2018 potranno continuare a permanere nel regime dei minimi ex art. 27 D.L. n. 98/2011 i contribuenti che nell'anno solare precedente (cioè nel 2017):

- **hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro.** All'individuazione del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, il decreto ha stabilito che non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore, nonché, in caso di contemporaneo esercizio di attività di impresa e di arti e professioni, occorre procedere alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività;
- **non hanno effettuato cessioni all'esportazione**, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, ai servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali e ai trattati e accordi internazionali (sono comprese le operazioni con la Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino);
- **non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori** di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), Tuir, anche assunti a progetto, programma di lavoro o fase di esso (ai fini della verifica devono essere considerati il Tfr, gli oneri per prestito di personale o prestazioni di lavoro eseguite dall'imprenditore o dai suoi familiari) e non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), Tuir (le prestazioni occasionali non rientrano in tale tipologia);
- **nel triennio precedente non hanno acquistato beni strumentali** (anche da privati), anche in leasing, **per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.** Se l'attività è iniziata da meno di 3 anni il limite di 15.000 euro non va ragguagliato (Circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E). Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale importo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi ricevuti in relazione all'operazione (Circolare n. 13/E/2008) e nel computo devono essere altresì considerati gli immobili.

Inoltre, **non deve verificarsi nemmeno uno dei seguenti eventi:**

- a) a causa di un mutamento dell'attività, il contribuente **rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto** (ad esempio quello della vendita di tabacchi, agricolo, ecc.);
- b) **trasferisce la propria residenza all'estero;**
- c) a causa di un mutamento dell'attività, **effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati**, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili **o di mezzi di trasporto nuovi;**

- d) **acquisisce partecipazioni in società** di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, **ovvero in associazioni professionali** costituite per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.

Il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare i requisiti. Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione nell'anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso, il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti.

Il regime dei minimi può essere applicato per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi. Tuttavia questo limite di durata può essere superato da chi ha meno di 35 anni, fino al compimento del 35° anno di età.

Se un soggetto esce dal regime dei minimi può entrare in quello forfettario, se ne rispetta i requisiti per l'accesso.

Regime forfettario

Nel 2018 potranno continuare a permanere nel regime forfettario ex legge n. 190/2014 (o aderire per la prima volta) i contribuenti che nell'anno solare precedente (cioè nel 2017):

- **hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie**, variabili a seconda dello specifico codice ATECO di attività svolta (vedi tabella in calce);
- **hanno sostenuto spese per acquisizione di lavoro**, quale lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, Tuir, **non superiori a 5.000 euro lordi**;
- **presentano al 31 dicembre 2017 un costo complessivo di beni mobili strumentali**, al lordo degli ammortamenti, **non superiore a 20.000 euro**;
- **hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato non superiori ad euro 30.000**; questo limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulta cessato alla fine dell'esercizio precedente

In ogni caso **sono esclusi** dal regime forfettario:

1. le **persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari** di determinazione del reddito;
2. **i soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
3. **i soggetti che**, in via esclusiva o prevalente, **effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi**;

4. **gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni** che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Le cause di esclusione (gli ultimi quattro punti appena elencati) vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all'anno precedente.

Il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare i requisiti.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Raimondo

appendice

Regime forfettario 2018 (ex legge n. 190/2014): soglie di ricavi e percentuale redditività

| | Limite di ricavi | % redditività |
|--|------------------|---------------|
| Industrie alimentari e delle bevande - Codici ATECO 10, 11 | 45.000 | 40% |
| Commercio all' ingrosso e al dettaglio - Codici ATECO 45, da 46.2 a 46.9, 47.1 a 47.7, 47.9 | 50.000 | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande - Codici ATECO 47.81 | 40.000 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti - Codici ATECO 47.82, 47.8 | 30.000 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari - Codici ATECO 41, 42, 43, 68 | 25.000 | 86% |
| Intermediari del commercio - Codici ATECO 46.1 | 25.000 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Codici ATECO 55, 56 | 50.000 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi - Codici ATECO 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 | 30.000 | 78% |
| Altre attività economiche - Codici ATECO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, da 12 a 33, 35, 36, 37, 38, 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99 | 30.000 | 67% |